CAMERA DEI DEPUTATI N. 4483

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

Presentata il 22 aprile 1976

Soppressione del ruolo dei direttori delle scuole autonome di ostetricia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, con decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, si sono affrontati i problemi maggiormente urgenti del mondo accademico.

Sono ben lontano dal sostenere che il duplice provvedimento legislativo abbia trattato i temi della cultura universitaria in modo radicale ed organico: anzi, la stessa rubrica della legge, « Misure urgenti per l'università », mostra con tutta evidenza che il legislatore ha inteso occuparsi, nel quadro dell'amplissima problematica coinvolta, soltanto di talune questioni che ha ritenuto di natura assolutamente improrogabile.

Tali, comunque, da poter arginare un progressivo disfacimento o paralisi dell'intera struttura, che avrebbe dimostrato, altrimenti, di non essere più a lungo recuperabile per gli altissimi compiti alla quale è deputata.

È relativamente inutile ricordare, in questa sede, gli estremi della riforma introdotta, le cui grandi linee ispiratrici sono perfettamente conosciute dagli onorevoli colleghi: gli organici dell'università, la preparazione dei laureati alla ricerca scientifica, gli organi di governo e l'edilizia universitaria, sono in definitiva, i momenti qualificanti del recente intervento legislativo.

Su tali momenti si è ritenuto estremamente pernicioso ogni ulteriore indugio, sicome suscettibile di incidere – come sopra dicevo – sulla stessa recuperabilità dell'intero sistema istituzionale della cultura superiore.

La proposta di legge che mi permetto di proporre ha il limitato scopo di intervenire sul primo dei temi oggetto della riforma e che riguarda l'inquadramento nei ruoli del personale docente, non già per introdurre una riforma della miniriforma universitaria o per derogare ai princìpi, sia pure di larga massima, già a suo tempo affermati.

Sono, infatti, personalmente contrario al sistema degli interventi normativi casuali e disorganici, in linea generale, in quanto impediscono la continuità del disegno politico, nuocciono alla relativa chiarezza, alimentano gli opportunismi di bassa lega.

Sarei, poi, contrario ad un intervento frammentario, nel caso di specie; infatti la università ormai attende una riforma di carattere generale e relativamente definitivo.

Non sarà mai detto a sufficienza che la introduzione dei « Provvedimenti urgenti » ha avuto, nelle intenzioni del legislatore, ma, soprattutto, nei fatti, la conseguenza non già di eliminare o risolvere i problemi della cultura superiore, ma quella più limitata, di mantenere disponibile la struttura alla ricezione di interventi a più largo respiro.

Tuttavia, onorevoli colleghi, occorre occuparci al più presto di correggere quello che io mi permetto di ritenere un mero errore materiale contenuto nella legge del 1973: tale errore, ove non fosse eliminato, sarebbe foriero di conseguenze superiori alla stessa entità della causa originaria.

In altre parole, la mancata rapida correzione è suscettibile di introdurre nell'argine che, bene o male, si è voluto apprestare con i provvedimenti urgenti, una crepa che, oggi, ha dimensioni del tutto trascurabili, ma che, in futuro, anche immediato, riproporrebbe quelle stesse tematiche il cui superamento è stato giudicato dal Parlamento come « improrogabile ».

In questo senso, e solo nei limiti precisati, si giustifica un intervento legislativo di tipo correttivo, agile e tempestivo: non già, quindi, interruzione della continuità di un disegno politico: non già, dunque, mancanza di chiarezza od opportunismo.

Rafforzamento, invece, della predetta continuità con rinnovata chiarezza, allo scopo di impedire il proliferare della giungla dei ruoli accademici o para-accademici, che i provvedimenti del 1973 hanno voluto, per quanto possibile, eliminare, proprio per poter adottare in futuro un disegno di notevole respiro, idoneo a rivitalizzare una struttura la cui decisiva importanza è fuori discussione.

E veniamo ai fatti.

È a loro noto che uno degli sforzi maggiormente qualificanti della « miniriforma » è stato quello inteso a sopprimere la proliferazione dei ruoli dei docenti, già collocati in ruoli differenziati, il cui scopo ultimo finiva con l'incidere sulla stessa dignità del docente, alimentando fenomeni di frustrazioni e di clientelismi sulla cui natura ed origine si è, a suo tempo, ampiamente discusso.

In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 novembre 1975, n. 766, così recita:

« Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe di stipendio iniziale ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i vincitori di concorso a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppressa ».

Il nono comma dello stesso articolo così recita:

« ... Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-1974 ».

Come loro possono agevolmente notare, mentre si è provveduto a sopprimere il ruolo dei professori aggregati e degli aggregati clinici, non si è soppresso il ruolo dei direttori delle scuole autonome di ostetricia.

Mi sono dato carico di esaminare se vi fosse un qualche motivo che avesse potuto suggerire la permanenza del ruolo dei direttori delle scuole di ostetricia e l'indagine, accuratamente condotta negli ambienti ministeriali e parlamentari, ha dato esito negativo.

Si noti che il concorso per direttore di ruolo delle scuole di ostetricia si svolge con la stessa normativa dei concorsi universitari.

Ulteriore circostanza, questa, che rende anomala la permanenza nel ruolo.

Le conseguenze di una eventuale mancata soppressione sarebbero le stesse di quelle per ovviare alle quali si è ritenuto improrogabile varare i provvedimenti urgenti per l'università, sotto un profilo di carattere generale.

Da un punto di vista particolare, occorre porre in evidenza che le cosiddette scuole autonome continuano a bandire i concorsi per direttore di ruolo, in tal modo sfruttando quei margini di intervento che purtroppo la « miniriforma » ha, a mio giudizio involontariamente, lasciato aperti.

Occorre, onorevoli colleghi, operare affinché, nel settore, la volontà inequivocabile del Parlamento non sia frustrata, perpetuandosi la politica della pluralità delle tipologie dei docenti, si badi bene, nell'ambito dell'identica preparazione tecnico-culturale, così rinnovandosi e rivitalizzandosi quella « giungla » di ruoli che si sperava eliminata una volta per tutte.

Sopra ho avuto occasione di ricordare che l'intervento deve essere immediato, ove

voglia essere tempestivo nell'arginare le conseguenze che la dimenticanza potrebbe, tuttavia, produrre.

Occorre, in questa sede, spiegarne il motivo.

Da un'accurata indagine, sui cui risultati non penso possa discutersi, posso assicurare che, allo stato, è stato bandito ed espletato un solo concorso per direttore di ruolo di scuola di ostetricia e riguarda la scuola di Savona.

Prova, questa che l'errore commesso, in oggi, è irrilevante e può essere ovviato in maniera tale da non porre problemi di sorta: l'indugio porterebbe inevitabilmente al fiorire di miriadi di concorsi, perpetuandosi e rivitalizzandosi uno di quei ruoli « separati », che la miniriforma voleva precisamente evitare.

Sotto il profilo economico la soppressione del ruolo, allo stato, non può costituire un ostacolo, anche in relazione alla generale perequazione dei trattamenti economici dei ruoli differenziati.

Per i motivi che ho cercato di illustrare, mi permetto, onorevoli colleghi, di proporre la seguente proposta di legge e di raccomandarne l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

ART. 2.

Espletato l'inquadramento dei direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia nel ruolo dei professori universitari, il ruolo di provenienza è soppresso.